

Ordinanza sulla responsabilità estesa del produttore per taluni prodotti di plastica monouso¹

Ai sensi dell'articolo 9p, paragrafi da 2 a 4, 6, 10, 11 e 13, dell'articolo 9s, paragrafi 3, 4, 6, 9, 10 e 12, dell'articolo 9t, paragrafi da 3 a 9, dell'articolo 9y, paragrafo 3, dell'articolo 9z, paragrafi 2, 3, 5 e 6, dell'articolo 9æ, dell'articolo 9ø, paragrafi 1 e 4, dell'articolo 9å, paragrafi 2, 3, 67, 80, commi 1 e 2, e paragrafo 110, comma 3, della legge sulla protezione dell'ambiente, cfr. atto consolidato n. 48 del 12 gennaio 2024 e articolo 1, paragrafo 3, della legge amministrativa, cfr. atto consolidato n. 433 del 22 aprile 2014, e previa negoziazione con il ministro della giustizia, è stabilito quanto segue:

Capo 1

Ambito di applicazione

Articolo 1. La presente ordinanza si applica alle seguenti categorie di prodotti di plastica monouso:

- 1) Contenitori per alimenti, cfr. articolo 2, n. 9.
- 2) Pacchetti e involucri, cfr. articolo 2, n. 11.
- 3) Recipienti per bevande, cfr. articolo 2, n. 5.
- 4) Bicchieri per bevande, cfr. articolo 2, n. 4.
- 5) Sacchetti di plastica leggeri, cfr. articolo 2, n. 14.
- 6) Salviette umidificate, cfr. articolo 2, n. 22.
- 7) Palloncini, cfr. articolo 2, n. 2.
- 8) Filtri per i prodotti del tabacco, cfr. articolo 2, punto 8.

Capo 2

Definizioni

Articolo 2. Ai fini del presente decreto, si applicano le seguenti definizioni:

- 1) Rifiuti: rifiuti come definiti dal decreto sui rifiuti.
- 2) Palloncini: esclusi i palloncini per uso industriale o professionale e gli usi che non comportano la distribuzione ai consumatori.
- 3) Trattamento: trattamento come definito dal decreto sui rifiuti.
- 4) Bicchieri per bevande: bicchieri per bevande, compresi i relativi tappi e coperchi.
- 5) Contenitori per bevande: contenitori per bevande con una capacità massima di tre litri, ossia contenitori utilizzati per contenere liquidi, quali bottiglie per bevande, compresi i tappi e coperchi, e imballaggi compositi per bevande, compresi i tappi e i coperchi, ma non contenitori per bevande in vetro o metallo

¹ L'ordinanza contiene disposizioni di recepimento di parti della direttiva (UE) 2019/904 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente (GU 2019, L 155, pag. 1). L'ordinanza contiene disposizioni notificate sotto forma di progetto a norma della direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione (codificazione).

con tappi e coperchi di plastica. I contenitori per bevande, disciplinati dall'ordinanza di deposito e di raccolta ecc. di imballaggi per determinate bevande, sono esenti.

6) Prodotti in plastica monouso: un prodotto che è interamente o parzialmente di plastica e non è concepito, progettato o commercializzato per essere sottoposto a una serie di viaggi o cicli nel corso della sua vita, dal momento che viene restituito a un produttore per il rifornimento o il riutilizzo per lo stesso scopo per il quale è stato concepito.

7) Stabilito in Danimarca: stabilito come società danese attiva nel registro centrale delle imprese (CVR) con un numero del CVR danese.

8) Filtri per i prodotti del tabacco: prodotti del tabacco con filtri che sono prodotti di plastica monouso e filtri che sono prodotti di plastica monouso commercializzati per l'uso in combinazione con prodotti del tabacco.

9) Contenitori per alimenti: contenitori quali scatole, con o senza coperchio, per alimenti, che:

a) sono destinati al consumo immediato, in loco o da asporto;

b) sono generalmente consumati all'interno del contenitore; e

c) sono pronti per essere consumati senza ulteriore preparazione, come la frittura, l'ebollizione o il riscaldamento, compresi i contenitori per alimenti utilizzati per fast food o altri pasti pronti per il consumo immediato, esclusi contenitori per bevande, piatti e pacchetti e involucri contenenti alimenti.

10) Periodo di contribuzione: un periodo di contribuzione è costituito da un trimestre di calendario.

11) Pacchetti e involucri: confezioni e involucri in materiale flessibile contenenti alimenti destinati all'immediato consumo all'interno della confezione o dell'involucro, senza ulteriore preparazione.

12) Raccolta: raccolta come definita nel decreto sui rifiuti.

13) Regime collettivo: una persona giuridica che assicura l'adempimento collettivo degli obblighi di responsabilità estesa del produttore per conto degli aderenti al regime.

14) Sacchetti di plastica in materiale leggero: sacchetti di plastica con spessore del materiale inferiore a 50 micron come definito all'articolo 3, n. 1 quater, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio.

15) La legge: legge sulla protezione dell'ambiente

16) Immissione sul mercato: la prima volta che un prodotto viene messo a disposizione sul mercato danese.

17) Plastica: un materiale costituito da un polimero quale definito all'articolo 3, n. 5, del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'agenzia europea per le sostanze chimiche, alle quali possono essere stati aggiunti additivi o altre sostanze, e che può fungere da componente strutturale principale dei prodotti finali, ad eccezione dei polimeri naturali non modificati chimicamente.

18) Produttore:

a) qualsiasi persona fisica o giuridica stabilita in Danimarca che, indipendentemente dalla tecnica di vendita utilizzata, anche mediante contratti a distanza quali definiti all'articolo 2, n. 7, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sui diritti dei consumatori, fabbrica professionalmente, ricostituisce o

importa e commercializza in Danimarca prodotti di plastica monouso e prodotti di plastica monouso preriempiti, cfr. articolo 1; o

b) qualsiasi persona fisica o giuridica stabilita in un altro Stato membro dell'Unione europea o in un paese terzo che, mediante contratti a distanza quali definiti all'articolo 2, n. 7, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sui diritti dei consumatori, vende professionalmente in Danimarca prodotti di plastica monouso e prodotti di plastica monouso preriempiti direttamente ai nuclei domestici o agli utenti diversi dai nuclei domestici, cfr. articolo 1.

19) Rappresentante: una persona fisica o giuridica autorizzata a rappresentare un produttore, cfr. articolo 9y, paragrafi 1 e 2, della legge sulla protezione dell'ambiente.

20) Messa a disposizione sul mercato: la fornitura di un prodotto per la distribuzione, il consumo o l'uso sul mercato danese nel corso di un'attività commerciale, a titolo oneroso o gratuito.

21) Prodotti del tabacco: prodotti del tabacco quali definiti all'articolo 2, n. 4, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla fabbricazione, alla presentazione e alla vendita del tabacco e dei prodotti connessi e che abroga la direttiva 2001/37/CE.

22) Salviette umidificate: tovaglioli pre-inumiditi per la cura personale e per uso domestico.

Capo 3

Registro dei produttori

Articolo 3. Dansk Producentansvar mantiene, in qualità di titolare del trattamento, un registro dei produttori digitali di:

- 1) produttori che commercializzano prodotti di plastica monouso, cfr. articolo 1;
- 2) rappresentanti dei produttori di cui al n. 1; e
- 3) regimi collettivi, cfr. articolo 2, n. 13.

(2) Tutte le iscrizioni nel registro devono essere effettuate in conformità con le istruzioni di Dansk Producentansvar.

(3) Il registro è pubblico e disponibile gratuitamente sul sito web di Dansk Producentansvar, www.producentansvar.dk.

(4) Il Centro dati per l'economia circolare fa riferimento ai registri nazionali dei produttori degli altri Stati membri dell'UE sul sito web www.producentansvar.dk.

Articolo 4. Un produttore che, al 31 dicembre 2024, commercializza prodotti di plastica monouso, cfr. articolo 1, deve, per ciascuna categoria di prodotto o il suo rappresentante, cfr. l'articolo 9y, paragrafo 1, della legge, essere iscritto nel registro dei produttori, cfr. articolo 3 della legge, entro il 17 dicembre 2024 e successivamente non oltre 14 giorni prima dell'inizio della commercializzazione.

Articolo 5. La registrazione del produttore o del suo rappresentante nel registro dei produttori, cfr. articolo 4, contiene le informazioni di cui all'allegato 1.

(2) L'obbligo di registrazione è soddisfatto solo se:

- 1) tutte le informazioni di cui al paragrafo 1 sono state riportate in modo completo;
- 2) la quota di iscrizione è pagata, cfr. articolo 12; e

3) un potenziale rappresentante ha confermato l'iscrizione in qualità di rappresentante, cfr. paragrafo 7.

(3) La Dansk Producentansvar deve confermare la registrazione nel registro del produttore al produttore e al suo eventuale rappresentante entro 14 giorni dalla data di registrazione, fatto salvo il paragrafo 7, seconda frase.

(4) Il produttore può in qualsiasi momento iscrivere un rappresentante nel registro dei produttori, cfr. paragrafi 1 e 2, nonché registrare il cambio di rappresentante o la cessazione dell'autorizzazione. Ogni produttore può registrare un solo rappresentante.

(5) Il rappresentante può in qualsiasi momento registrare la cessazione dell'autorizzazione.

(6) Dansk Producentansvar conferma entro 7 giorni la registrazione della cessazione dell'autorizzazione sia al produttore che al rappresentante precedente.

(7) Dansk Producentansvar chiede alla persona fisica o giuridica che il produttore ha registrato come rappresentante, cfr. paragrafi 1, 2 e 4, di confermare o negare digitalmente la registrazione come rappresentante entro 7 giorni; chiede inoltre se le informazioni registrate sul rappresentante sono corrette e se il rappresentante è venuto a conoscenza dei loro obblighi ai sensi della legge e della presente ordinanza. Se il termine è superato o la persona fisica o giuridica registrata dal produttore come rappresentante confuta la registrazione come rappresentante, la registrazione non è effettuata da Dansk Producentansvar, che è allo stesso tempo notificata al produttore.

(8) La responsabilità e i diritti del rappresentante ai sensi della legge e della presente ordinanza consistono nel periodo di tempo in cui il rappresentante rappresenta il produttore, cfr. paragrafi da 1 a 7.

Articolo 6. Il produttore registra le modifiche delle informazioni già iscritte, cfr. l'articolo 5, paragrafo 1, nel registro dei produttori entro un mese dall'avvenuta modifica.

(2) Dansk Producentansvar conferma al produttore le modifiche dell'iscrizione nel registro dei produttori di cui al paragrafo 1 entro 14 giorni dalla data di registrazione.

Articolo 7. Se un produttore cessa di commercializzare prodotti di plastica monouso, cfr. articolo 1, il produttore registra la data di cessazione nel registro dei produttori entro un mese dalla cessazione della commercializzazione dei prodotti di plastica monouso, cfr. articolo 1.

Articolo 8. Su richiesta di una società che può essere soggetta alla responsabilità del produttore ai sensi degli articoli 9p, 9s e 9t e della presente ordinanza, Dansk Producentansvar decide se

1) i prodotti di plastica monouso, cfr. articolo 1, sono disciplinati dalle norme sulla responsabilità estesa del produttore per taluni prodotti di plastica monouso di cui agli articoli 9p, 9s e 9t e alla presente ordinanza;

2) un produttore è soggetto alla responsabilità estesa del produttore per determinati prodotti di plastica monouso; e

3) un rappresentante, cfr. l'articolo 5, paragrafo 4, soddisfa i requisiti di cui all'articolo 5 e all'articolo 9a della legge per essere registrato.

(2) Su richiesta dell'agenzia danese per la protezione dell'ambiente, Dansk Producentansvar adotta inoltre una decisione di cui al paragrafo 1, n. da 1 a 3.

Articolo 9. Dansk Producentansvar garantisce che i documenti ricevuti o spediti da Dansk Producentansvar nell'ambito di procedimenti amministrativi in relazione alle attività di Dansk Producentansvar e che sono rilevanti per un caso o altro siano conservati in modo tale che sia possibile identificarli e reperirli, ad esempio in relazione alla vigilanza, alla richiesta di accesso ai documenti o ai procedimenti di ricorso. Lo stesso vale per i documenti interni che sono presenti in forma definitiva.

(2) I documenti di cui al paragrafo 1 sono conservati per almeno cinque anni.

Capo 4

Obbligo di comunicazione

Articolo 10. Dal 1º al 10 aprile, luglio, ottobre e gennaio i produttori comunicano a Dansk Producentansvar informazioni sulla quantità e sulla categoria di prodotti di plastica monouso, cfr. articolo 1 e allegato 2, che il produttore ha commercializzato nel periodo precedente, fatto salvo il paragrafo 2.

(2) I produttori che commercializzano prodotti di plastica monouso, cfr. articolo 1, comunicano per la prima volta i quantitativi commercializzati a Dansk Producentansvar, cfr. paragrafo 1, dal 1º al 10 aprile 2025.

(3) I produttori che commercializzano prodotti di plastica monouso, cfr. articolo 1, punto 8, specificano all'agenzia danese per la protezione dell'ambiente il numero di filtri che il produttore ha commercializzato nel periodo fino al 31 dicembre 2024, cfr. articolo 15, paragrafo 1, dell'ordinanza n. 1113 del 17 agosto 2023 sulla responsabilità estesa del produttore per i filtri per i prodotti del tabacco che sono prodotti di plastica monouso.

(4) Le eventuali modifiche alle relazioni di cui al paragrafo 1 sono comunicate congiuntamente per un periodo di contribuzione. Le modifiche possono essere apportate solo all'attuale e all'ultimo periodo di contribuzione completato. Le modifiche possono essere dovute al fatto che i prodotti di plastica monouso, cfr. articolo 1, sono trasferiti per essere immessi sul mercato al di fuori della Danimarca o a causa di errori nelle relazioni precedenti.

(5) Se i prodotti di plastica monouso, cfr. articolo 1, n. da 6 a 8, sono trasferiti per essere commercializzati al di fuori della Danimarca da un soggetto diverso dal produttore, è prerequisite per effettuare la modifica, cfr. paragrafo 4, che il produttore invii una dichiarazione a Dansk Producentansvar proveniente dalla società che ha trasferito i prodotti di plastica monouso.

(6) La comunicazione dei quantitativi commercializzati conformemente ai paragrafi 1 e 2 e ai paragrafi 4 e 5 è indicata, per i prodotti di plastica monouso, cfr. articolo 1, n. da 1 a 5, in chilogrammi e, per i prodotti di plastica monouso, cfr. articolo 1, n. da 6 a 8, come unità.

(7) Le relazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 e ai paragrafi 4 e 5 sono effettuate conformemente alle istruzioni di Dansk Producentansvar.

(8) Dansk Producentansvar può, su richiesta dell'agenzia danese per la protezione dell'ambiente o di un produttore e sulla base dei dati sulle variazioni dei quantitativi commercializzati, correggere i dati esistenti nel registro dei produttori.

Articolo 11. Dansk Producentansvar deve assicurare la qualità e trasmettere, cfr. articolo 10, paragrafo 1, i dati comunicati all'agenzia danese per la protezione dell'ambiente non oltre 4 giorni civili dalla scadenza del termine per la comunicazione a Dansk Producentansvar, cfr. articolo 10, paragrafo 1.

(2) Dansk Producentansvar assicura la qualità e trasmette all'agenzia danese per la protezione dell'ambiente le modifiche dei dati comunicati, cfr. articolo 10, paragrafo 4, entro un giorno lavorativo dal ricevimento.

(3) La trasmissione ai sensi dell'articolo 10, paragrafi 1 e 4, è effettuata conformemente alle istruzioni dell'agenzia danese per la protezione dell'ambiente.

Capo 5

Onorari e disposizioni in materia di sicurezza

Articolo 12. Per l'iscrizione al registro dei produttori, cfr. articolo 4, deve essere versata a Dansk Producentansvar una quota una tantum di 1 000 DKK per produttore. Se il produttore è già iscritto nel registro dei produttori ai sensi dell'ordinanza relativa a batterie e accumulatori e ai rifiuti di batterie e accumulatori, dell'ordinanza relativa alla gestione dei rifiuti sotto forma di veicoli a motore e a frazioni di rifiuti, dell'ordinanza relativa all'immissione sul mercato delle apparecchiature elettriche ed elettroniche e alla gestione dei rifiuti di tali apparecchiature, dell'ordinanza relativa alla responsabilità estesa del produttore per gli attrezzi da pesca contenenti plastica, dell'ordinanza relativa all'immatricolazione e alla comunicazione degli imballaggi o alla registrazione in un'altra categoria di prodotti nell'ambito della presente ordinanza, è corrisposta una quota una tantum pari a 500 DKK.

Articolo 13. I produttori devono pagare un'imposta per categoria di prodotto all'agenzia danese per la protezione dell'ambiente su base trimestrale. Tale imposta copre i costi di:

- 1) la bonifica comunale e statale dei rifiuti provenienti da prodotti di plastica monouso, cfr. articolo 1, n. da 1 a 8, e il successivo trasporto e trattamento degli stessi;
- 2) la raccolta comunale e pubblica dei rifiuti provenienti da prodotti di plastica monouso, cfr. articolo 1, punti da 1 a 5 e 8, che sono scartati nei sistemi pubblici di raccolta, comprese le infrastrutture e il loro funzionamento -8.

(2) I produttori di prodotti di plastica monouso, cfr. articolo 1, sono soggetti a imposta per la prima volta ai sensi dell'articolo 13, n. da 1 a 4, nell'aprile 2025, per il periodo di contribuzione che si estende nel primo trimestre civile del 2025.

Articolo 14. L'imposta di cui all'articolo 13 è pubblicata sul sito web dell'agenzia danese per la protezione dell'ambiente. www.mst.dk. L'importo viene poi adeguato annualmente dal 1° gennaio sulla base dell'ultimo indice dei prezzi e delle retribuzioni pubblicato negli orientamenti economico-amministrativi del ministero delle Finanze. L'imposta è inoltre modificata nella misura necessaria e almeno ogni tre anni sulla base delle analisi dei rifiuti e dei calcoli dei costi di cui all'articolo 13.

Articolo 15. I produttori di prodotti di plastica monouso, cfr. articolo 1, n. da 6 a 8, tengono registri che possono costituire la base per comunicare, cfr. articolo 10 il numero di prodotti di plastica monouso soggetti a imposta per ciascun periodo di pagamento e per verificare il corretto pagamento dell'imposta.

(2) I produttori devono conservare i registri contabili per cinque anni dopo la fine dell'esercizio.

(3) Su richiesta dell'agenzia danese per la protezione dell'ambiente, i registri contabili sono forniti o presentati all'agenzia danese per la protezione dell'ambiente.

(4) Se il regime collettivo è responsabile del pagamento di un'imposta all'agenzia danese per la protezione dell'ambiente, cfr. articolo 22, paragrafo 1, il regime collettivo, su richiesta dell'agenzia danese per la protezione dell'ambiente, fornisce o presenta una copia del materiale contabile dei produttori per conto dei quali il regime collettivo versa un'imposta, nonché un resoconto del modo in cui il numero di prodotti di plastica monouso soggetti a imposta, cfr. articolo 1, è ripartito per categorie di prodotti e produttori, cfr. articolo 10.

Articolo 16. Il canone per un periodo di imposta è versato all'agenzia danese per la protezione dell'ambiente entro un termine fissato dall'agenzia danese per la protezione dell'ambiente in relazione alla fatturazione dei quantitativi dichiarati come commercializzati.

(2) Se l'agenzia danese per la protezione dell'ambiente non riceve l'imposta entro il termine di cui al paragrafo 1, l'agenzia danese per la protezione dell'ambiente invia una lettera di sollecito al produttore con un nuovo termine di pagamento. Se l'agenzia danese per la protezione dell'ambiente non riceve il pagamento dell'imposta entro il nuovo termine a partire dalla lettera di sollecito, l'importo può essere consegnato per la riscossione.

(3) Qualora si riscontri che un produttore ha presentato relazioni errate, cfr. articolo 10, con la conseguenza che il produttore ha versato un importo troppo basso in termini di imposte, è tenuto a pagare l'importo dovuto entro 14 giorni dalla domanda.

(4) Se, per errore, il produttore ha versato un importo troppo alto in termini di imposte, l'agenzia danese per la protezione dell'ambiente rimborsa al produttore l'importo pagato in eccesso. L'importo è versato al più tardi tre settimane dopo che il produttore ha informato l'agenzia danese per la protezione dell'ambiente dell'errore o l'agenzia danese per la protezione dell'ambiente ha rilevato l'errore.

Articolo 17. L'agenzia danese per la protezione dell'ambiente può esigere che un produttore che non paga l'imposta in tempo utile fornisca una garanzia per il pagamento di imposte future, cfr. articolo 13, paragrafo 1.

(2) L'agenzia danese per la protezione dell'ambiente determina l'importo della cauzione, cfr. paragrafo 1, in base al numero di prodotti di plastica monouso soggetti a imposta, cfr. articolo 1, che il produttore ha commercializzato nel periodo precedente, cfr. articolo 10, e sulla base del canone di imposta applicabile in qualsiasi momento, cfr. articolo 14.

(3) L'agenzia danese per la protezione dell'ambiente decide quando deve essere fornita la cauzione di cui al paragrafo 1.

(4) La cauzione è fornita conformemente alle istruzioni dell'agenzia danese per la protezione dell'ambiente. Il produttore presenta all'agenzia danese per la protezione dell'ambiente la documentazione attestante che la cauzione è stata fornita.

(5) L'agenzia danese per la protezione dell'ambiente restituisce la cauzione fornita al produttore dopo un anno, fatto salvo il paragrafo 6.

(6) L'agenzia danese per la protezione dell'ambiente può decidere di prorogare fino a un anno il periodo durante il quale un produttore deve fornire una cauzione, se l'agenzia danese per la protezione dell'ambiente ritiene che il produttore sia ancora a rischio di non adempiere alla propria responsabilità finanziaria, anche nei casi in cui l'agenzia danese per la protezione dell'ambiente abbia ricevuto il pagamento della cauzione o di parti di essa.

Articolo 18. Per l'amministrazione di Dansk Producentansvar a norma della presente ordinanza, i produttori versano a Dansk Producentansvar un'imposta annuale per categoria di prodotti, fatti salvi i paragrafi 2 e 4. L'imposta è calcolata in proporzione alla quantità di prodotti di plastica monouso, cfr. articolo 1, che il produttore ha commercializzato nell'anno civile precedente per categoria di prodotto.

(2) Per l'amministrazione di Dansk Producentansvar nel 2025 a norma della presente ordinanza, i produttori versano a Dansk Producentansvar un'imposta ogni sei mesi per categoria di prodotto. L'imposta è calcolata in proporzione alla quantità di prodotti di plastica monouso, cfr. articolo 1, che il produttore ha commercializzato nel semestre civile precedente per categoria di prodotto.

(2) Le imposte di cui ai paragrafi 1 e 2 corrispondono ai costi effettivi sostenuti da Dansk Producentansvar nell'ambito dell'esecuzione dei compiti di cui alla presente ordinanza.

(3) L'agenzia danese per la protezione dell'ambiente stabilisce annualmente le imposte di cui ai paragrafi 1 e 2, sulla base del bilancio e della raccomandazione sull'importo delle imposte di Dansk Producentansvar. Dansk Producentansvar pubblica i canoni di imposta sul proprio sito web www.producentansvar.dk.

(4) I produttori che hanno commercializzato prodotti di plastica monouso, cfr. articolo 1, n. 8, nel 2024, versano un'imposta per l'amministrazione di Dansk Producentansvar all'agenzia danese per la protezione dell'ambiente per i filtri commercializzati fino al 31 dicembre 2024, cfr. articolo 11, n. 6, dell'ordinanza n. 1113 del 17 agosto 2023 relativa alla responsabilità estesa del produttore per i filtri per i prodotti del tabacco che sono prodotti di plastica monouso.

Capo 6

Obblighi di esecuzione di azioni di sensibilizzazione

Articolo 19. I produttori di prodotti di plastica monouso, cfr. articolo 1, n. da 1 a 5, sono tenuti a eseguire azioni di sensibilizzazione destinate agli utilizzatori di questi prodotti di plastica monouso. Le azioni di sensibilizzazione comprendono informazioni su 1) la raccolta separata dei rifiuti derivanti da prodotti di plastica

monouso;

2) regimi di ritiro e raccolta; e 3) la lotta alla dispersione dei rifiuti derivanti da prodotti di plastica monouso.

Capo 7

Controlli propri

Articolo 20. Il produttore effettua i propri controlli al fine di garantire che essi assolvano la propria responsabilità finanziaria conformemente ai requisiti di cui agli articoli 12, 13 e 18, compreso il fatto che il calcolo e la comunicazione del numero di prodotti di plastica monouso soggetti a imposta, cfr. articolo 1, siano conformi ai requisiti di cui agli articoli 10 e 15.

(2) Il produttore deve effettuare controlli propri ai sensi del paragrafo 1 almeno una volta all'anno.

(3) I produttori redigono una descrizione scritta della procedura e della documentazione per l'esecuzione dei controlli.

(4) La descrizione di cui al paragrafo 3 deve essere messa a disposizione dell'agenzia danese per la protezione dell'ambiente su richiesta.

Capo 8

Nomina di rappresentanti per le vendite in altri paesi dell'UE

Articolo 21. Una persona fisica o giuridica stabilita in Danimarca che vende prodotti di plastica monouso, cfr. articolo 1, in un altro Stato membro dell'UE in cui la persona fisica o giuridica non è stabilita nomina un rappresentante in tale Stato membro responsabile dell'adempimento degli obblighi della persona fisica o giuridica nell'ambito del regime di responsabilità estesa del produttore di tale Stato membro per i prodotti di plastica monouso, cfr. articolo 1.

(2) La nomina a norma del paragrafo 1 è effettuata mediante un mandato scritto.

Capo 9

Regimi collettivi

Articolo 22. Un regime collettivo può, per conto dei produttori, adempiere ai seguenti obblighi:

1) registrazione delle informazioni nel registro dei produttori, cfr. sezioni da 4 a 7;

2) pagamento della quota di iscrizione a Dansk Producentansvar, cfr. articolo 12;

3) pagamento di un'imposta annuale a Dansk Producentansvar per l'amministrazione ai sensi della presente ordinanza, cfr. articolo 18;

4) comunicazione a Dansk Producentansvar e pagamento delle imposte all'agenzia danese per la protezione dell'ambiente, cfr. articoli 10 e 13.

(2) Se il regime collettivo non adempie agli obblighi per conto dei produttori aderenti al regime, gli obblighi di cui al paragrafo 1 sono adempiuti da ciascun produttore.

Articolo 23. Un regime collettivo deve effettuare controlli propri al fine di garantire:

1) che i contributi riscossi dai produttori del regime collettivo coprano le imposte di cui agli articoli 12, 13 e 18, se il regime collettivo è incaricato di pagare le imposte a Dansk Producentansvar e all'agenzia danese per la protezione dell'ambiente; e
2) che la qualità dei dati che il regime collettivo riceve dai produttori e trasmette a Dansk Producentansvar sui quantitativi commercializzati sia in linea con i requisiti di cui agli articoli 10 e 15.

(2) I regimi collettivi devono effettuare l'autocontrollo conformemente al paragrafo 1 almeno una volta all'anno.

(3) I regimi collettivi devono redigere una descrizione scritta della procedura e delle prove documentali per l'esecuzione dell'autocontrollo.

(4) La descrizione di cui al paragrafo 3 deve essere messa a disposizione dell'agenzia danese per la protezione dell'ambiente su richiesta.

Articolo 24. Un regime collettivo garantisce che:

1) ogni produttore abbia pari accesso alla partecipazione al regime collettivo e sia trattato a parità di condizioni, tenendo conto della quota di mercato del produttore; e

2) le informazioni sensibili dal punto di vista della concorrenza non vengano divulgate ad altre imprese.

Articolo 25. Affinché gli obblighi di cui all'articolo 22, paragrafo 1, siano trasferiti al regime collettivo, è istituito un regime collettivo nel registro dei produttori, cfr. l'articolo 3, con l'indicazione del nome del regime, dell'indirizzo, del numero di telefono, dell'indirizzo di posta elettronica e del numero CVR, fatto salvo il paragrafo 2.

(2) Per i regimi collettivi stranieri che non sono iscritti nel registro CVR, il numero di partita IVA, il numero europeo di identificazione IVA o il numero nazionale di identificazione IVA devono essere forniti al posto del numero CVR.

Articolo 26. Un regime collettivo pubblica sul proprio sito web informazioni su:

1) proprietà;

2) produttori aderenti al regime. e

3) contributo finanziario indicativo al regime da parte dei produttori per kg di prodotto di plastica monouso commercializzato, cfr. articolo 1, n. da 1 a 5, e per unità commercializzata di prodotto di plastica monouso, cfr. articolo 1, n. da 6 a 8, specificando se i contributi includono o escludono le imposte di cui agli articoli 12 e 13.

Capo 10

Cooperazione amministrativa e scambio di informazioni

Articolo 27. Dansk Producentansvar coopera con l'agenzia danese per la protezione dell'ambiente e, a tale proposito, scambia informazioni e documenti pertinenti al rispetto da parte dei produttori dei loro obblighi in materia di prodotti di plastica monouso, cfr. articolo 1 e relativi rifiuti, conformemente all'atto e alla presente ordinanza.

Articolo 28. Nell'ambito delle norme in materia di protezione dei dati, Dansk Producentansvar coopera, se del caso, con le autorità competenti e i registri dei produttori di altri Stati membri dell'UE, nonché con la Commissione europea e, in tale contesto, vengono scambiati informazioni e documenti pertinenti al rispetto da parte dei produttori dei loro obblighi in materia di prodotti di plastica monouso, cfr. articolo 1, e relativi rifiuti ai sensi della legge e della presente ordinanza.

Articolo 29. In qualità di autorità di controllo nell'ambito delle norme in materia di protezione dei dati, l'agenzia danese per la protezione dell'ambiente coopera, se del caso, con le autorità competenti e i registri dei produttori in altri Stati membri dell'UE e con la Commissione europea e, in tale contesto, vengono scambiati informazioni e documenti pertinenti al rispetto, da parte dei produttori, dei loro obblighi in materia di prodotti di plastica monouso, cfr. articolo 1, e relativi rifiuti ai sensi della legge e della presente ordinanza, comprese le informazioni sulle quantità commercializzate e sui risultati dei controlli.

Capo 11

Vigilanza e ricorsi

Articolo 30. L'agenzia danese per la protezione dell'ambiente controlla il rispetto delle disposizioni della presente ordinanza e degli articoli 9p, 9s, 9t e 9y della legge.

Articolo 31. Le decisioni adottate da Dansk Producentansvar possono essere impugnate presso l'Agenzia danese per la protezione dell'ambiente, cfr. articolo 9ø, paragrafo 3, della legge. Il termine per il ricorso è di 4 settimane dalla data di notifica della decisione. Il ricorso deve essere presentato per iscritto.

(2) Le norme della legge amministrativa si applicano ai casi in cui la decisione di Dansk Producentansvar è presa in base alla presente ordinanza.

(3) I ricorsi contro le decisioni dell'agenzia danese per la protezione dell'ambiente ai sensi della presente ordinanza non possono essere presentati ad altre autorità amministrative.

Capo 12

Disposizioni penali

Articolo 32. A meno che non venga inflitta una sanzione più elevata ai sensi di altre leggi, una sanzione pecuniaria sarà inflitta a chiunque:

1) commercializza prodotti di plastica monouso, cfr. articolo 1, senza essersi registrato conformemente agli articoli 4 e 5 o fornisce informazioni inesatte o fuorvianti ai sensi dell'articolo 5;

2) non notifica le modifiche delle informazioni registrate ai sensi dell'articolo 5 conformemente all'articolo 6 o non notifica la cessazione della qualità di produttore di prodotti di plastica monouso, cfr. articolo 1, conformemente all'articolo 7;

3) non comunica informazioni o fornisce informazioni errate o fuorvianti a Dansk Producentansvar ai sensi dell'articolo 10;

- 4) non tiene registri o divulga o presenta registrazioni conformemente all'articolo 15;
- 5) non fornisce una cauzione ai sensi dell'articolo 17 e in conformità con le istruzioni di cui all'articolo 17;
- 6) non attua misure di sensibilizzazione in conformità con i requisiti di cui all'articolo 19;
- 7) non effettua le proprie verifiche o non redige una descrizione scritta della procedura e della documentazione per l'esecuzione dei propri controlli o mette le descrizioni e la documentazione a disposizione dell'agenzia danese per la protezione dell'ambiente conformemente ai requisiti di cui agli articoli 20 e 23;
- 8) non nomina un rappresentante ai sensi dell'articolo 21;
- 9) in quanto regime collettivo, non garantisce il rispetto dei requisiti di cui agli articoli 22 e 24; o
- 10) non pubblica le informazioni sul sito web del regime collettivo, cfr. articolo 26.

(2) La pena può aumentare fino alla reclusione per un massimo di 2 anni se la violazione è stata commessa intenzionalmente o per grave negligenza, e se detta violazione:

- 1) ha causato danni effettivi o potenziali all'ambiente; o
- 2) ha conseguito o intendeva conseguire un vantaggio economico per le parti in questione o per terzi, anche sotto forma di risparmio.

(3) Le imprese e simili (persone giuridiche) possono essere ritenute responsabili penalmente ai sensi delle norme di cui al capitolo 5 del codice penale danese.

Capo 13

Disposizioni di entrata in vigore

Articolo 33. Le sezioni da 1 a 6, 8 e 9 dell'ordinanza entrano in vigore il 1^o ottobre 2024, fatto salvo il paragrafo 2.

(2) La presente ordinanza entra in vigore il 31 dicembre 2024.

(3) L'ordinanza n. 1113 del 17 agosto 2023 relativa alla responsabilità estesa del produttore per i filtri per i prodotti del tabacco che sono prodotti di plastica monouso è abrogata il 31 dicembre 2024.

(4) Gli articoli 15 e 16 dell'ordinanza n. 1113 del 17 agosto 2023 sulla responsabilità estesa del produttore per i filtri per i prodotti del tabacco che sono prodotti di plastica monouso continuano ad applicarsi ai filtri per i prodotti del tabacco che sono prodotti di plastica monouso che i produttori o gli importatori hanno commercializzato prima dell'entrata in vigore della presente ordinanza.

(5) L'ordinanza n. 1113 del 17 agosto 2023 relativa alla responsabilità estesa del produttore per i filtri per i prodotti del tabacco che sono prodotti di plastica monouso continua ad applicarsi alle decisioni adottate da Dansk Producentansvar prima dell'entrata in vigore della presente ordinanza e che sono impugnate presso l'agenzia danese per la protezione dell'ambiente, cfr. articolo 29, paragrafo 1.

Il ministro dell'Ambiente danese, xx

Magnus Heunicke

/ Janne Birk Nielsen

Allegato 1

Informazioni da fornire in relazione alla registrazione dei produttori o dei loro rappresentanti nel registro dei produttori, cfr. articoli 4 e 5

- 1) Il nome della società con cui l'impresa commercializza prodotti di plastica monouso, cfr. articolo 1.
- 2) Indirizzo della società (nome e numero della via, codice postale e città e paese), URL, numero di telefono e indirizzo e-mail.
- 3) Per le imprese straniere non iscritte al registro CVR, in luogo del numero CVR va indicato il numero di partita IVA dell'impresa, il numero di identificazione IVA europeo o il numero di registrazione IVA nazionale.
- 4) Il referente dell'impresa che deve essere assunto dall'impresa: nome, numero di telefono e indirizzo e-mail.
- 5) Qualsiasi rappresentante dell'impresa in Danimarca: nome, indirizzo (nome e numero della strada, codice postale e città e paese), numero CVR e numero di telefono e indirizzo e-mail. Se il rappresentante è una persona giuridica, devono essere forniti anche il nome, l'indirizzo della persona di contatto del rappresentante (nome e numero della strada, codice postale e città e paese), il numero di telefono e l'indirizzo e-mail.
- 6) Informazioni sul fatto che la società sia affiliata a un regime collettivo.
- 7) Metodo di vendita utilizzato, ad esempio la vendita a distanza.
- 8) Dichiarazione che le informazioni fornite nella richiesta di registrazione sono corrette.

Laddove Dansk Producentansvar possa recuperare le informazioni tramite il registro CVR, fornire solo il numero CVR in luogo dei numeri 1 e 2.

Allegato 2

Calcolo dell'importo dei prodotti di plastica monouso per le comunicazioni soggette a imposta, cfr. articolo 10

1. Il numero di prodotti di plastica monouso da comunicare a Dansk Producentansvar, cfr. articolo 10, è la somma del numero di prodotti di plastica monouso previa detrazione di cui ai numeri 2-4 dell'allegato, che il produttore ha professionalmente:
 - 1) prodotto in Danimarca;
 - 2) importato dall'estero;
 - 3) ottenuto da un'altra società e commercializzato nuovamente con il proprio nome o marchio commerciale;

- 4) conservato in magazzino in Danimarca all'inizio del periodo di contribuzione;
- 5) aggiunto alle scorte in Danimarca come merci restituite, cfr. n. 2, punto 3, dell'allegato;
- 6) venduto tramite vendite a distanza direttamente agli utilizzatori in Danimarca, cfr. articolo 2, punto 18, lettera b).

2. Il produttore può detrarre dal calcolo:

- 1) prodotti di plastica monouso, cfr. articolo 1, che durante il periodo sono esportati fuori dal paese dal produttore;
- 2) prodotti di plastica monouso, cfr. articolo 1, che, nei locali del produttore o durante il trasporto da e verso i locali del produttore, sono stati distrutti in un incendio o simili durante il periodo;
- 3) prodotti di plastica monouso, cfr. articolo 1, che sono restituiti al produttore durante il periodo se il prezzo della merce è rimborsato all'acquirente, compresa l'imposta di cui all'articolo 13;
- 4) le scorte del produttore di prodotti di plastica monouso, cfr. articolo 1, al termine del periodo di contribuzione;
- 5) filtri per i prodotti del tabacco, cfr. articolo 1, n. 8, che possono essere documentati come distrutti durante il periodo conformemente alle norme di cui all'articolo 6, paragrafo 2, della legge sull'imposta sul tabacco.

3. Il produttore può inoltre detrarre dal calcolo la quantità di prodotti di plastica monouso, cfr. articolo 1, che nel periodo è commercializzata a un'altra società e che quest'altra società durante il periodo ha nuovamente commercializzato con il proprio nome o marchio commerciale o ha esportato fuori dal paese. Per i produttori di prodotti di plastica monouso, cfr. articolo 1, n. 6 e 8, è prerequisite per le detrazioni di cui al n. 3 dell'allegato che il produttore, su richiesta dell'agenzia danese per la protezione dell'ambiente, presenti una dichiarazione della società che ha commercializzato i prodotti di plastica monouso, cfr. articolo 1, o che ha esportato i prodotti di plastica monouso dal paese. La dichiarazione contiene informazioni sul numero CVR della società, il nome e l'indirizzo, il quantitativo indicato per unità o kg dei prodotti di plastica monouso esportati o commercializzati, il numero di fattura e la data di rivendita, nonché la data e il numero della fattura di acquisto. La dichiarazione è conservata come parte della documentazione contabile, cfr. articolo 15, paragrafo 1.

4. Ai sensi del n. 2, punti 1 e 4, e n. 3 dell'allegato, è prerequisite che siano commercializzati, distrutti o esportati fuori dal paese i prodotti di plastica monouso nuovi e non utilizzati, cfr. articolo 1.